

Nomina del liquidatore in persona diversa da quella indicata dal debitore

Cassazione civile, sez. I, 13 settembre 2016, n. 17949. Presidente Nappi. Relatore Rosa Maria Di Virgilio.

Concordato preventivo - Liquidatore - Nomina di persona diversa da quella indicata dal debitore - Lesione del diritto del debitore di regolare la propria insolvenza - Esclusione

La nomina del liquidatore giudiziale da parte del tribunale in persona diversa da quella indicata dal proponente il concordato preventivo costituisce attività meramente gestoria rientrante nelle modalità della liquidazione che non muta i termini della proposta approvata, che non lede il diritto del debitore di regolare la propria insolvenza secondo le clausole inserite della proposta ed approvate

(Nel caso di specie, il tribunale ha ritenuto di nominare quale liquidatore giudiziale professionista diverso dal commissario giudiziale, ritenendo l'accumulo delle due funzioni in contrasto col requisito di cui al combinato disposto di cui alla art. 182, comma 2 e art. 28, comma 2, legge fall.)

(Massima a cura di Franco Benassi – Riproduzione riservata)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 15/-21 febbraio 2013, il Tribunale di Busto Arsizio ha omologato, in assenza di opposizioni e nella ricorrenza dei presupposti di legge, il concordato preventivo della Cargoitalia s.p.a. in liquidazione alle condizioni di cui alla proposta, ha nominato il liquidatore giudiziale ed i componenti del comitato dei creditori, ed ha reso le ulteriori statuizioni. In particolare, il Tribunale ha ritenuto di nominare quale liquidatore giudiziale professionista diverso dal commissario giudiziale, ritenendo l'accumulo delle due funzioni in contrasto col requisito di cui al combinato disposto di cui alla L. Fall., art. 182, comma 2 e art. 28, comma 2.

Ricorre avverso detto decreto Cargoitalia s.p.a. in liquidazione, sulla base di tre motivi.

Si difendono con controricorso il liquidatore giudiziale del concordato preventivo della Cargoitalia in liquidazione ed il Commissario giudiziale del concordato preventivo.

La ricorrente ha depositato la memoria ex art. 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Col primo motivo, la ricorrente denuncia la falsa applicazione della L. Fall., art. 182; sostiene che nella specie si tratta di concordato liquidatorio ma non con cessione dei beni (la proposta non prevedeva alcuna cessione dei beni nè, tanto meno, la dismissione del potere

dispositivo sul patrimonio del debitore o anche una diretta correlazione tra la liquidazione del patrimonio ed il soddisfacimento dei creditori).

1.2.- Col secondo, si duole della violazione e/o falsa applicazione della L. Fall., art. 182, per la nomina del liquidatore giudiziale in luogo di quello indicato nella proposta, così disattendendo il principio pacifico in giurisprudenza, secondo cui la nomina giudiziale è collegata al "solo concordato preventivo con cessione dei beni che peraltro non disponga diversamente quanto alla designazione ed ai poteri del liquidatore o alle modalità di liquidazione" (Cass. 1237/2013).

1.3.- Col terzo, della violazione della L. Fall., artt. 182 e 28, per avere il Tribunale omissivo ogni accertamento concreto sul fatto che non potesse assumere l'incarico di liquidatore giudiziale il Dott. L.C., liquidatore della società.

2.1.- Il ricorso è inammissibile.

La ricorrente sostiene la ricorribilità ex art. 111 Cost. del decreto del Tribunale, di omologazione del concordato preventivo in assenza di opposizioni, prospettando la decisorietà e definitività del provvedimento in oggetto in relazione ai diritti dei creditori, di cui determina, in quanto obbligatorio, la riduzione delle rispettive posizioni creditorie, e per incidere anche sul debitore, nel disporre in modo contrario al contenuto del piano come approvato dai debitori, "ledendo il diritto del debitore stesso di poter regolare la propria insolvenza secondo le clausole inserite nella proposta ed approvate" (così pag. 2 della memoria).

Secondo la ricorrente, pertanto, è stato fatto valere il carattere decisorio della pronuncia impugnata, per non avere riconosciuto il diritto del debitore "a derogare alla nomina di un liquidatore giudiziale" (così pag. 3 della memoria).

Nella giurisprudenza di questa Corte, la pronuncia 15699/2011 ha ritenuto la ricorribilità immediata ex art. 111 Cost. del decreto di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni, L. Fall., ex art., come modificato dal correttivo del 2007 (come è nel caso chi qui interessa), nel caso di contestazione della nomina del liquidatore e di altre disposizioni) da parte del Tribunale, affermando che "in tema di concordato preventivo posto che la L. Fall., art. 183, comma 1, nel testo sostituito dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, art. 16, comma 6, applicabile alla fattispecie *ratione temporis*, stabilisce che avverso il decreto del tribunale che pronuncia sull'omologazione può essere proposto reclamo alla corte d'appello, e che la L. Fall., art. 180, comma 3, nel testo sostituito dello stesso D.Lgs. n. 169 del 2007, art. 16, comma 2, stabilisce invece che detto decreto, in mancanza di opposizione dei creditori, non è soggetto a gravame -, dal combinato disposto di tali disposizioni si trae che il reclamo alla corte d'appello può proporsi allorchè l'omologazione sia respinta, ovvero sia accolta nonostante la presenza di opposizioni, mentre, se nessun creditore abbia proposto opposizione, come nella specie, è ammissibile il ricorso immediato per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 7, trattandosi di decreto dotato dei caratteri della decisorietà e della definitività, in quanto obbligatorio per i creditori rispetto ai quali determina una riduzione delle rispettive posizioni creditorie"; la successiva pronuncia 1237/2013 si è uniformata a detto precedente, richiamandolo nella parte argomentativa sopra trascritta.

Ora, il riferimento alla incidenza sulla posizione dei creditori, trattandosi della nomina del commissario liquidatore e del comitato dei creditori,

non pare potersi utilmente richiamare nel caso che qui interessa, visto che il contenuto della pronuncia del quale il debitore si duole non è relazionabile alla posizione dei creditori, toccando, in tesi quella del debitore.

Nel resto, a valutare specificamente le due prospettazioni che, secondo la ricorrente, sarebbero idonee a ledere il proprio diritto, deve rilevarsi che il Tribunale, nominando il liquidatore giudiziale, ha dato corso ad un'attività meramente gestoria, rientrando nelle modalità della liquidazione, non ha mutato i termini della proposta approvata, non ha leso " il diritto del debitore... di regolare la propria insolvenza secondo le clausole inserite nella proposta ed approvate", perché tra queste non rientra anche la nomina del liquidatore (e, come rilevato da attenta dottrina, l'inciso della L. Fall., art. 186, "...se non dispone diversamente" farebbe riferimento al caso di cessione dei beni senza in concreto attività liquidatoria).

Nel resto, la prospettiva dell'incidenza della decisione sulla posizione del debitore, per avere provveduto a nominare il liquidatore giudiziale così postulando la natura di concordato preventivo con cessione dei beni, mentre tale non sarebbe, si sostanzia in una doglianza rivolta nei confronti della qualificazione del concordato, che, come tale, ex se, non può configurare la lesione di un diritto della parte, non facendo parte dell'"oggetto" del concordato, di cui il debitore ha avuto l'omologazione.

3.1.- Va pertanto dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 7200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2016.